



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2621/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 3010/TFNSVE/2025-2026

**IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE**  
**SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE**

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente  
Elisabetta Ricchiuti - Componente (Relatore)  
Loredana Germanò - Componente  
Accursio Gallo - Componente  
Paola Balducci - Componente  
Antonino Piro - Componente  
Lorenzo Soderò - Componente  
Federico Salinari - Componente  
Gino Scaccia - Componente  
Carlo Cremonini - Componente  
Enrico Vitali - Componente  
Marina Vajana - Componente  
Lorenzo Maria Coen - Componente  
Giuseppe Lepore - Componente  
Divinangelo D'Alesio - Componente  
Roberto Leoni - Componente

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

In data 28.02.2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Go Alessandro (Matricola 3456625).

Dalla documentazione depositata in atti si evince che per il medesimo calciatore la società ricorrente ha avviato la medesima richiesta con ricorso in precedenza depositato.

Stante l'evidente violazione del principio del *ne bis in idem*, il Tribunale delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso per violazione del principio del *ne bis in idem*.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Elisabetta Ricchiuti

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai